




Art. 1 Vita della comunità scolastica

- **Scuola è luogo di formazione e di educazione, mediante studio, acquisizione di conoscenze, coscienza critica.**
- **Scuola comunità di dialogo, ricerca, esperienza sociale, informata ai valori democratici e crescita della persona (Costituzione e convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia. - New York, 20 - 11 - 89).**
- **Comunità scolastica interagisce con la comunità sociale e civile di cui fa parte. Fonda il suo progetto sulla qualità delle relazioni insegnante-studente.**
- **La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che lo compongono**



Art. 2. Diritti

- **Diritto ad una:**
 - **Formazione culturale e professionale qualificata**
 - **Rispetto e valorizzazione dell'identità di ciascuno.**
 - **Apertura alla pluralità di idee**
 - **Anche attraverso orientamento**
 - **La scuola persegue la continuità di apprendimento**
 - **Anche attraverso possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti, di realizzare iniziative autonome.**




D.P.R. 249/98 STATUTO
DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI

Art. 2. Diritti

- **La comunità scolastica promuove la solidarietà**
- **Diritto all'informazione su decisioni e norme che regolano la scuola**
- **Diritto ad una partecipazione responsabile alla vita della scuola.**
- **Gli studenti - in caso di decisione rilevante sull'organizzazione scolastica - possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante consultazione.**
- **Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento. Esercitano il diritto di scelta fra le attività integrative ed aggiuntive.**
- **Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità a cui appartengono.**
- **La scuola si impegna a, progressivamente, assicurare:
ambiente favorevole alla crescita. Offerte formative integrative. Recupero di ritardo e svantaggio. Salubrità e sicurezza di ambienti. Strumentazione tecnologica. Assistenza psicologica.**
- **Diritto di riunione ed assemblea degli studenti (classe; corso; istituto**
- **Di.ritto di associazione degli studenti ed uso dei locali. Associazioni di ex- allievi**

:



D.P.R. 249/98 STATUTO

DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI

Art.3 Doveri.

- **Gli studenti sono tenuti a frequentare i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.**
- **Ad avere nei riguardi degli altri lo stesso rispetto che chiedono per sé stessi.**
- **A mantenere un comportamento corretto.**
- **A osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza.**
- **A utilizzare correttamente strutture, macchinari, sussidi. Rispettare il patrimonio della scuola.**
- **Condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e di averne cura come fattore di qualità della vita della scuola.**




D.P.R. 249/98 STATUTO

DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI


Art.4 Disciplina.

- **I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri (art.3)**
- **Individuano le relative sanzioni, gli organi competenti, le procedure,**
- **Secondo li seguenti criteri:**



Art.4 Disciplina. (criteri)

- **I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa**
- **La responsabilità disciplinare è personale**
- **Prima di qualsiasi sanzione, l'allievo è invitato ad esprimere le proprie ragioni**
- **L'infrazione disciplinare non può influire sulla valutazione del profitto.**
- **La libera espressione correttamente manifestata non può essere sanzionata.**
- **Le sanzioni sono sempre temporanee .**
- **Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire la sanzione in attività a favore della comunità scolastica.**
- **Le sanzioni che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottate da un organo collegiale.**
- **Temporaneo allontanamento solo per gravi e reiterate infrazioni. Non oltre 15 giorni.**
- **Anche in caso di allontanamento, previsto un rapporto con lo studente ed i genitori**
- **Allontanamento disposto quando siano stati commessi reati o pericolo per incolumità persone. In tal caso durata commisurata a pericolo e gravità del reato.**
- **Se sconsigliabile rientro in scuola di appartenenza, possibile iscrizione altra scuola.**



Art.5 Impugnazioni

- **Per le sanzioni di cui all'art.4 comma 7 (allontanamento) e relativi ricorsi: vedere art. 328 D.P.R. 297/94**
- **Contro le sanzioni disciplinari diverse: entro 15 giorni ricorso ad un organo di garanzia interno alla scuola, istituito dal regolamento della singola scuola.**
- **Di tale organismo fa parte (almeno) uno studente (superiori) o (almeno) un genitore (medie)**
- **Tale organismo (nella superiore) decide nelle controversie sull'applicazione nella scuola dello "Statuto delle studentesse e degli studenti"**
- **Nella Direzione scolastica regionale è istituito un organo di garanzia che decida contro le violazioni dello "Statuto degli studenti e delle studentesse" (2 studenti delle superiori; 3 docenti; un genitore; un presidente esterno.**



DIRETTIVA 133/96

Art. 1

1. Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della propria autonomia, definiscono, promuovono e valutano, in relazione all'età e alla maturità degli studenti, iniziative complementari e integrative dell'iter formativo degli allievi, la creazione di occasioni e spazi di incontro da riservare loro, le modalità di apertura della scuola alle domande di tipo educativo e culturale provenienti dal territorio, in coerenza con le finalità formative istituzionali.

Art. 2

1. Ogni istituto promuove iniziative complementari e integrative di accoglienza e accompagnamento nell'iter formativo al fine di offrire ai giovani occasioni, anche extracurricolari, per la crescita umana e civile e opportunità per un proficuo utilizzo del tempo libero.



Art. 5

1. Le iniziative di cui agli artt. 2, 3 e 4 sono deliberate, ai sensi e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni, dal consiglio di circolo o di istituto, che ne valuta la coerenza con le finalità formative dell'istituzione scolastica.



DIRETTIVA 133/96

Art. 6

- 1. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore il comitato studentesco di cui all'art. 13, comma 4, del D L.vo 16 aprile 1994, n. 297, integrato con i rappresentanti degli studenti nel consiglio di istituto, formula proposte ed esprime pareri per tutte le iniziative previste dal titolo I.**
- 3. Le iniziative di cui al titolo I, da realizzare o direttamente dalla scuola o mediante convenzioni con associazioni di studenti, devono favorire la familiarizzazione operativa dei giovani nei procedimenti relativi alla gestione e al controllo delle attività**
- 4. Nelle iniziative gestite direttamente dalla scuola il comitato studentesco elabora un piano di realizzazione e gestione delle attività, con preventive di spesa da determinare nei limiti delle disponibilità indicate dal consiglio di istituto e delle somme eventualmente raccolte con specifica destinazione.**
- 7. Al termine delle iniziative o periodicamente, il gruppo di gestione e l'associazione convenzionata sono tenuti alla verifica dei risultati conseguiti da sottoporre al consiglio d'istituto ed al collegio dei docenti per una opportuna valutazione.**

Decreto del Presidente della Repubblica

10 ottobre 1996, n. 567

Disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche

Art. 1 - Finalità generali

- 1. Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della propria autonomia; definiscono, promuovono e valutano, in relazione all'età e alla maturità degli studenti, iniziative complementari e integrative dell'iter formativo degli studenti, la creazione di occasioni e spazi di incontro da riservare loro, le modalità di apertura della scuola in relazione alle domande di tipo educativo e culturale provenienti dal territorio, in coerenza con le finalità formative istituzionali.**
- 2. Le iniziative complementari che tengono conto delle concrete esigenze rappresentate dagli studenti e dalle famiglie, si inseriscono negli obiettivi formativi delle scuole. La partecipazione alle relative attività può essere tenuta presente dal consiglio di classe ai fini della valutazione complessiva dello studente.**
- 4. A richiesta degli studenti la scuola può destinare, sulla base della disponibilità dei docenti, un determinato numero di ore, oltre l'orario curricolare, per l'approfondimento di argomenti anche di attualità che rivestono particolare interesse.**



Decreto del Presidente della Repubblica

10 ottobre 1996, n. 567

Art. 3 - Raccordi con la realtà sociale e con il territorio

1. Le istituzioni scolastiche favoriscono tutte le iniziative che realizzano la funzione della scuola come centro di promozione culturale sociale e civile del territorio, coordinandosi con le altre iniziative presenti nel territorio anche per favorire rientri scolastici e creare occasioni di formazione permanente e ricorrente. A tal fine collaborano con gli enti locali, con le associazioni degli studenti e degli ex studenti, con quelle dei genitori, con le associazioni culturali e di volontariato, anche stipulando con esse apposite convenzioni.

Art. 4 - Organizzazione e gestione

2. Le iniziative complementari dell'iter formativo, che negli istituti o scuole di istruzione secondaria superiore possono essere proposte anche da gruppi di almeno 20 studenti e da associazioni studentesche, sono sottoposte al previo esame del Collegio dei docenti per il necessario coordinamento con le attività curricolari e per l'eventuale adattamento della programmazione didattico-educativa.



Decreto del Presidente della Repubblica

10 ottobre 1996, n. 567

Art. 6 - Consulta provinciale

1. Due rappresentanti degli studenti per ciascun istituto o scuola di istruzione secondaria superiore si riuniscono in consulta provinciale in una sede appositamente attrezzata e messa a disposizione dal provveditorato agli studi che assicura alla consulta il supporto organizzativo e la consulenza tecnico-scientifica. [...]

2. La consulta provinciale degli studenti ha il compito di:

- a) assicurare il più ampio confronto fra gli studenti di tutte le istituzioni di istruzione secondaria superiore della provincia [...]**
- b) formulare proposte ed esprimere pareri al provveditorato, agli enti locali competenti e agli organi collegiali territoriali**
- c) istituire, in collaborazione con il provveditorato agli studi, uno sportello informativo per gli studenti [...]**
- d) promuovere iniziative di carattere trasnazionale;**
- e) designare i rappresentanti degli studenti nell'organo di garanzia previsto dall'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.**